



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m_dg.DAG.22/03/2017.0054757.U

Al sig. Presidente del tribunale di Ancona
Al sig. Presidente del tribunale di Bari
Al sig. Presidente del tribunale di Bologna
Al sig. Presidente del tribunale di Bolzano
Al sig. Presidente del tribunale di Brescia
Al sig. Presidente del tribunale di Cagliari
Al sig. Presidente del tribunale di Caltanissetta
Al sig. Presidente del tribunale di Campobasso
Al sig. Presidente del tribunale di Catania
Al sig. Presidente del tribunale di Catanzaro
Al sig. Presidente del tribunale di Firenze
Al sig. Presidente del tribunale di Genova
Al sig. Presidente del tribunale di L'Aquila
Al sig. Presidente del tribunale di Lecce
Al sig. Presidente del tribunale di Messina
Al sig. Presidente del tribunale di Milano
Al sig. Presidente del tribunale di Napoli
Al sig. Presidente del tribunale di Palermo
Al sig. Presidente del tribunale di Perugia
Al sig. Presidente del tribunale di Potenza
Al sig. Presidente del tribunale di Reggio Calabria
Al sig. Presidente del tribunale di Roma
Al sig. Presidente del tribunale di Salerno
Al sig. Presidente del tribunale di Sassari
Al sig. Presidente del tribunale di Taranto
Al sig. Presidente del tribunale di Torino
Al sig. Presidente del tribunale di Trento
Al sig. Presidente del tribunale di Trieste
Al sig. Presidente del tribunale di Venezia

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto

Oggetto: Legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 414-416) – Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno – Decreto attuativo del 15 dicembre 2016 – Prime disposizioni operative sul procedimento per la corresponsione delle somme ai richiedenti.

Come è noto, con i commi 414-416 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno e sono state indicate le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate.

In particolare, il comma 415 prevede:

- che *“il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo”*;
- che *“il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente”*;
- che invece, *“quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile”*.

In linea con le disposizioni di cui ai commi 414 e 415 della legge sopra citata, come previsto dal successivo comma 416, è stato dunque emanato in data 15 dicembre 2016 il decreto di attuazione, sottoscritto dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (registrato alla Corte dei conti in data 3 gennaio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2017), con il quale sono stati individuati i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, nonché le modalità per la corresponsione delle somme agli aventi diritto e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate.

Tale sperimentazione è stata avviata, per gli 2016 e 2017, presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – ovverosia: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste e Venezia – i quali ricevono le istanze di accesso al Fondo da parte dei richiedenti che risiedono in uno dei comuni del distretto della relativa Corte di appello (art. 2).

Le istanze di accesso al Fondo, redatte in conformità al modulo (FORM) disponibile nell’area denominata *«Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno»* del sito internet del Ministero (www.giustizia.it), sono depositate nella cancelleria dei citati tribunali e devono contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i dati e gli allegati di cui all’art. 3 del decreto.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità delle istanze e le trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia (presso cui è istituito il Fondo) sia nel caso in cui le ritenga ammissibili (ai fini della corresponsione della somma spettante), sia nel caso in cui le ritenga inammissibili, indicando, in tal caso le ragioni (art. 4, comma 1).

Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, provvede alla liquidazione delle istanze accolte, secondo quanto previsto dall’art. 5 e nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo, pari ad euro 250.000 per l’anno 2016 e ad euro 500.000 per l’anno 2017 (art. 4, comma 2).

